

Ma più che l'interesse, è forse giusto che si sottragga ad altri cespiti delle Opere pie quello, che da quei fabbricati non si può ricavare? Difatti, non bisogna dimenticarlo, l'imposta, salvo rare e giuste eccezioni, deve ricavarsi dai frutti del bene, mobile od immobile, che ne è colpito.

Certamente se taluno vuole godersi gli agi e le soddisfazioni di ville o di parchi, deve egli pensare a sopportare per questi i pesi delle imposte.

Ma quale è il reddito che si può ricavare dai fabbricati, ove sono ricoverati gli indigenti? Questo reddito non si può avere, se non coll'abbandono degli indigenti stessi.

Se pertanto a quei fabbricati si vuol far pagare un'imposta, bisogna che la paghino per essi quegli altri fondi, che appartengono all'istituzione di beneficenza pubblica, lo scopo dei quali è certamente diverso; il che vuol dire che gli uni paghino l'imposta per gli altri. È questo giusto?

Il sentimento di giustizia ebbe presso di noi la sua applicazione nella legge sulla tassa di manomorta, ed è così che con locuzione felice furono dichiarati esenti dalla tassa *gli edifici che servono all'uso immediato del pio stabilimento*. Quegli edifici formano per dir così, il *demanio pubblico* degli Istituti, a differenza dei beni, che formano il loro *patrimonio*. È tassabile questo, ma non deve essere tassabile quello.

Se ora guardiamo alla legge 26 gennaio 1865, che è quella, che ancor regola l'imposta sui fabbricati, noi troviamo che l'art. 2 così dispone: « saranno esenti dalla detta imposta:

- » 1.° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti;
- » 2.° I cimiteri con le loro dipendenze;
- » 3.° I fabbricati demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze;
- » 4.° Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame, o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono. »

Da queste espressioni si ricava che i fabbricati, che servono all'uso immediato di uno stabilimento di beneficenza pubblica, non sono esenti dall'imposta.

A togliere ogni dubbio l'art. 14 lett. a del Regolamento approvato con R. Decreto 24 agosto 1877 dichiara: